

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ha chiesto di dichiarare la illegittimità del comportamento della Rai concretizzatosi nello svuotamento di ogni mansione; di ordinare alla Rai di adibirlo a mansioni di condirettore di Rai International come da verbale di conciliazione o comunque a mansioni equivalenti, rientranti nella propria qualifica e rispondenti alla professionalità acquisita; di condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 2.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno da forzata inattività e dequalificazione professionale, o altra somma ritenuta di giustizia oltre al risarcimento degli ulteriori danni subendi per il periodo successivo al deposito del ricorso, al pagamento della somma di euro 1.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno per perdita di "chance" oltre ai danni successivi al deposito del ricorso, al pagamento della somma di euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre al risarcimento dei danni successivi, al pagamento della somma di euro 300.000,00 a titolo di danno alla vita di relazione, oltre ai danni successivi, al pagamento della somma di euro 800.000,00 a titolo di danno alla personalità morale, oltre i danni successivi, il tutto maggiorato di accessori. Nella resistenza della RAI s.p.a., il Tribunale di Roma, confermato il provvedimento cautelare, respingeva integralmente le pretese risarcitorie.

La sentenza attualmente impugnata ha respinto l'appello incidentale proposto dalla Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8059/07 ed, in parziale accoglimento dell'appello proposto da (...), ha condannato la RAI s.p.a. a corrispondere all'appellante, a titolo risarcitorio, la complessiva somma di euro 170.302,53, oltre interessi dalla pronuncia al saldo.

La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) Il (...) ha chiesto il risarcimento del danno alla professionalità e per perdita di "chance", pretese ignorate dal primo giudice....In base agli elementi presuntivi che ben possono trarsi dalla intera vicenda, non può negarsi la sussistenza di un danno alla professionalità considerati: la durata del demansionamento, l'entità dello stesso in rapporto alle mansioni precedentemente svolte di vicedirettore di testata, la preclusa possibilità di svolgere i compiti di direttore giornalistico e di condirettore presso una qualificata struttura, esperienza idonea ad arricchire il patrimonio di conoscenze tecniche e personali ed a fornire un bagaglio culturale tale da poter accrescere la formazione e qualificazione professionale; il comportamento della datrice di lavoro che prima ha attribuito una data qualifica e specifiche mansioni e poi si è sottratta a tale impegno, lasciando inattivo il dipendente nonostante l'ordine del giudice.

b) Il danno in questione può essere liquidato in via equitativa, utilizzando quale parametro di riferimento una percentuale dell'ultima retribuzione netta indicata nell'unica busta paga - pari a euro 10.914, 00, mentre non trova documentale riscontro il più elevato importo richiesto in ricorso, tra l'altro comprensivo del rateo del TFR, richiesta questa sprovvista di giuridico fondamento, mentre l'indennità redazione è già computata nell'importo di cui alla busta paga.

c) si stima equo determinare detta percentuale nella misura del 30% per ogni mese di protratta inattività, risultando, di contro, del tutto immotivata e priva dell'indicazione di validi parametri equitativi la maggiore somma richiesta di euro 2.000.000.

d) Con ordinanza di correzione in calce alla sentenza impugnata pronunciata in data 14.11 2012, la Corte di Appello di Roma ha corretto l'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, disponendo che l'espressione a pagina 10 della stessa: "nella misura del 30 % per ogni mese di protratta inattività (52)" fosse corretta con l'espressione "nella misura del 28% per ogni mese di protratta inattività (52)".

Il ricorso della Rai s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, il che propone, a sua volta, ricorso incidentale per due motivi, cui la Rai s.p.a. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

La redazione della motivazione di questa sentenza è stata curata dall'assistente di studio F.M.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.

1. Il ricorso principale è articolato in tre motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, dell'art. 1223 cod. civ. e dell'art. 1126 cod. civ., in relazione agli artt. 2013, 2607 e 2727 cod. civ.

La ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia accolto la domanda di risarcimento del danno professionale, qualificato come danno patrimoniale, nonostante la carenza di pertinenti allegazioni, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in ordine alle asserite conseguenze pregiudizievoli della condotta datoriale. Ad avviso della ricorrente la dedotta carenza di idonee allegazioni sul punto non avrebbe consentito l'ingresso, ai fini della prova del danno prospettato, ad argomentazioni presuntive.

Secondo la ricorrente, inoltre, la Corte avrebbe erroneamente dato rilievo alla condotta della parte danneggiante, ai fini della liquidazione equitativa del danno, che avrebbe dovuto, al contrario, essere commisurato alle perdite effettivamente subite dal danneggiato.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso la RAI s.p.a. deduce la carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dagli elementi in ipotesi rilevanti ai fini della liquidazione equitativa del danno professionale da dequalificazione.

Sostiene la Rai che la motivazione della sentenza impugnata è carente laddove la Corte territoriale ha utilizzato, quale criterio di liquidazione equitativa del danno, anche il comportamento datoriale.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, la Rai s.p.a. deduce la carenza di motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio, costituito dalla ritenuta sussistenza del danno biologico.

In particolare la ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione nella parte in cui non ha tenuto conto delle note critiche del c.t.p. di parte Rai, secondo cui il referto diagnostico dell'ausiliario del CTU non avrebbe formulato la diagnosi di disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti in termini di certa derivazione eziologica rispetto all'attività lavorativa, bensì in termini di compatibilità.

2. Il ricorso incidentale è articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 287 e 112 cod. proc. civ.

In particolare il (...) lamenta che la Corte territoriale, con l'ordinanza di correzione dell'errore materiale, in violazione degli artt. 112. cod. proc. civ. e 287 cod. proc. civ., abbia rigettato la richiesta formulata dal medesimo testi di correzione del calcolo aritmetico della somma dovuta sulla base dei parametri indicati nella parte motiva, individuando quale errore una diversa percentuale (quella del 28%, in luogo di quella del 30% in precedenza indicata) quale parametro sulla base del quale calcolare il danno.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il testi ha dedotto la contraddittoria e illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, numeri 3 e 5 cod. proc. civ.) costituito dall'importo di condanna, affermando che la individuazione di due precisi fattori della moltiplicazione e di un risultato che non ne è la precisa conseguenza aritmetica, vizierebbe insanabilmente il percorso logico seguito dalla Corte medesima.

Esame dei motivi di ricorso principale

1. Si richiama, sul primo motivo di ricorso principale, sez. L. n. 19778 del 19.9.2014 (Rv. 632886), secondo cui "in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere la esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale, il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

Nella specie la Corte territoriale ha indicato con precisione ogni elemento presuntivo, costituente oggetto di allegazione in fatto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, motivando correttamente l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno alla professionalità, senza applicare alcun meccanismo risarcitorio automatico.

In particolare, la motivazione della sentenza impugnata è da ritenersi congruamente motivata liddove afferma: "in base agli elementi presuntivi che ben possono trarsi dall'intera vicenda, per come sopra ricostruita ed esaminata, non può negarsi la sussistenza di un danno alla professionalità considerati: la durata del demansionamento (protrattosi dal 2002 alla data della sentenza gravata, essendo stati richiesti anche i danni successivi al deposito della sentenza di primo grado, mentre in assenza di domanda, ex art. 345 comma 1 cod. proc. civ. nulla può essere riconosciuto per il periodo successivo); l'entità dello stesso in rapporto alle qualificate mansioni precedentemente svolte di vicedirettore e di vicedirettore vicario della testata GR"; la preclusa possibilità di svolgere compiti di "direttore giornalistico" e di condirettore presso una qualificata struttura, esperienza idonea ad arricchire il patrimonio di conoscenze tecniche e personali ed a fornire un bagaglio culturale tale da potere accrescere la formazione e qualificazione professionale; il comportamento aziendale che prima ha attribuito una data qualifica e specifiche mansioni, al fine di evitare un contenzioso, e poi si è sottratta a tale impegno, lasciando inattivo il dipendente nonostante l'ordine del giudice."

Sulla censura relativa alla considerazione, quale ulteriore elemento presuntivo, per l'accertamento del danno alla professionalità e la sua liquidazione, del comportamento assunto dalla datrice di lavoro si richiama Cass. n. 6230 del 18.3.2014, che ha ribadito il principio secondo cui al giudice di merito spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra le complessive

risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi espressamente previsti dalla legge), mentre al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (Cfr. Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e Cass. 26 luglio 2008 n. 2049).

Ne consegue la infondatezza del primo motivo di ricorso principale.

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso principale è infondato sulla scorta delle motivazioni già compiutamente esposte da questa Corte nel precedente da ultimo citato.

Né il richiamo contenuto, nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. di parte ricorrente, alla sentenza delle Sezioni Unite n. 15350 del 22 luglio 2015 può condurre a diverse conclusioni in merito alla considerazione, ai fini della valutazione equitativa del danno, dell'elemento della condotta datoriale.

3.3. Sul terzo motivo di ricorso principale si richiama Cass. Sez. 6-3 Ordinanza n. 1815 del 2.2.2015 (Rv. 634182), secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Ne consegue la infondatezza anche del terzo motivo di ricorso principale.

Esame congiunto dei connessi motivi di ricorso incidentale.

Gli errori denunciati dal ricorrente possono essere considerati soltanto come errori di calcolo oppure come errori revocatori (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.). Essi possono essere denunciati non a questa Corte, bensì allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza asseritamente errata ed impugnata (artt. 287 e 398 cod. proc. civ.). Pertanto i due motivi sono inammissibili. Per le esposte motivazioni, il ricorso principale e quello incidentale devono essere respinti, con conseguente integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.